

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 2015, N. 5

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI E SANITÀ E
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2014, N. 36
“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2015
E PLURIENNALE 2015/2017 DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2015)”
E DELLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2014, N. 33
“ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2014”

Antonio Mastromeo

Art. 1

(Disposizioni per l'aeroporto delle Marche)

1. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 3 milioni di euro a favore della società di gestione dell'aeroporto delle Marche Aerdorica s.p.a. di cui alle leggi regionali 24 marzo 1986, n. 6 (Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società Aerdorica-Sogesam s.p.a.) e 17 marzo 2009, n. 6 (Attività della società di gestione dell'aeroporto delle Marche. Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6), a titolo di compensazione degli oneri di servizio pubblico per euro 500.000,00 e a fronte degli oneri connessi ai relativi investimenti per euro 2.500.000,00, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa statale ed europea.

2. Le risorse occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1 sono iscritte a carico delle UPB 42703 e 42704 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2015.

3. Alla copertura della spesa si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico dell'UPB 30906 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015 per l'attuazione del PSR 2014/2020, indicato nella Tabella E della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015).

4. Ai fini della gestione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al POA per l'anno 2015.

Art. 2

(Disposizioni per gli indennizzi in materia di vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati)

1. Per l'anno 2015, al fine di garantire il pagamento degli indennizzi e degli oneri di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), è autorizzata la spesa per un importo massimo di 1,5 milioni di euro.

2. Le risorse occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1 sono iscritte a carico dell'UPB 52829 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2015.

3. Alla copertura della spesa si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico dell'UPB 30906 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015 per l'attuazione del PSR 2014/2020, indicato nella Tabella E della l.r. 36/2014.

4. Ai fini della gestione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al POA per l'anno 2015.

Art. 3

(Modifica della l.r. 36/2014)

1. Nella Tabella E approvata dal comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015) l'importo relativo alla voce: "UPB 30906 – Attuazione del piano di sviluppo rurale 2014-2020 – Quota di cofinanziamento regionale", come modificato dall'articolo 19 della l.r. 16/2015 e stabilito in euro 8.300.000,00 è sostituito dal seguente: "euro 3.800.000,00".

Art. 4

(Modifica della l.r. 33/2014)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014) è abrogata.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE
(Antonio Mastrovincenzo)

